

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione del 1° dicembre 2011 di non rinnovare il contratto di agente contrattuale del ricorrente e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento del danno che egli asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Luigi D'Agostino è condannato a sopportare le spese della presente causa e della causa F-93/12 e sopporterà le proprie spese nella causa T-670/13 P.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nella causa T-670/13 P.

⁽¹⁾ GU C 343 del 10.11.2012 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-93/12).

Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2017 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

(Causa T-620/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Idealogistic — Marchio nazionale denominativo anteriore *idée logistique* — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 374/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Milchior, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e S. Pétrequin, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia) (rappresentante: P. Langlais, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso del 20 giugno 2016 (procedimento R 1435/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Idea Groupe e la The Logistical Approach.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La The Logistical Approach BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.
